



Decreto Legge n. 5/2009 convertito con legge 9 aprile 2009, n.33 (G.U. 85 dell'11/04/09) – Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Introduzione e sintesi

Il decreto-legge contiene aiuti ai settori industriali in crisi, come quelli di auto, moto ed elettrodomestici, nel tentativo di far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei, orientando le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale.

Inoltre, il decreto introduce altre misure di sostegno all'economia, tra cui incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento del fondo di garanzia per le Pmi, lo snellimento delle procedure amministrative per le reti d'impresa come già previsto per i distretti industriali.

Una novità sul fronte del credito è che la Cassa Depositi e Prestiti può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese (art. 3).

Per quanto riguarda la finanza pubblica, il decreto legge dispone un allentamento del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi con l'obiettivo di rilanciare la spesa per investimenti e contiene importanti modifiche alla disciplina del patto di stabilità (artt. 7 ter e 7 quater) per le Regioni.

ARTICOLO 1 – Finanziamento per le aziende di servizi pubblici

Il comma 11 autorizza una spesa di 11 milioni di euro per il 2009 per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti su veicoli diesel di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità.

Il finanziamento sarà ripartito tra le Regioni in base ai dati relativi al Trasporto Pubblico Locale e le modalità di erogazione dei contributi saranno regolate dalle Regioni stesse.

ARTICOLO 3 – Possibilità di accedere al credito della Cassa Depositi e Prestiti per le piccole e medie imprese

In base al comma 4-bis, le operazioni di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti (ex decreto-legge n. 269/2003, art. 5, c. 7, lett. a) potranno essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia e potranno assumere qualsiasi forma, anche quella del rilascio di garanzie e dell'assunzione di capitale di rischio o di debito. Tali operazioni avverranno non direttamente, ma attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La misura è conseguente all'accordo tra Governo e Confindustria che ha previsto lo sblocco di circa 1,3 miliardi di euro per le imprese.

ARTICOLO 7 – Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di TPL

Il comma 3-ter integra l'art. 18 del D.lgs. 422/97 e s.m.i. in materia di determinazione della durata degli affidamenti del servizio di TPL per ferrovia, per i quali la durata massima, già stabilita in via generale (anche

per i restanti servizi di TPL regionale) in 9 anni è adesso fissata in complessivi 12 anni (6 + 6 di possibile rinnovo), mentre viene introdotta, solo per questa modalità di esercizio del trasporto pubblico locale (non è dunque interessata la modalità automobilistica), una durata minima dell'affidamento, giustificata con l'esigenza di "...garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale...", pari ad almeno 6 anni.

ARTICOLO 7-ter – Esclusione dal Patto di Stabilità delle spese attuative dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali

Il comma 18 recepisce quanto stabilito dall'accordo sulle misure anti crisi siglato tra Governo e Regioni il 12 febbraio 2009 e stabilisce che sono escluse dalla base di calcolo del Patto di Stabilità delle Regioni per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti (differenza tra spese effettive e quelle previste dal POR per il corrispondente esercizio) effettuate, in attuazione dell'accordo stesso, con la quota di cofinanziamento nazionale al Fondo Sociale Europeo, assi Adattabilità e Occupabilità.

In base al comma 20 il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (L. n. 183/1987), istituito presso il Ministero del Tesoro, è autorizzato ad anticipare alle Regioni le quote comunitarie e nazionali previste dall'accordo sugli ammortizzatori sociali del 12 febbraio 2009.

ARTICOLO 7-quater – Modifica della disciplina del Patto di Stabilità per Regioni ed Enti locali

La disposizione reca alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per le Regioni e gli Enti locali, il cui impianto generale è definito dal D.L. 112/2008, con il principale obiettivo di agevolare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti territoriali.

I commi da 1 a 3 recano deroghe alla disciplina del Patto di stabilità per l'anno 2009 relativo alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, escludendo dal computo del saldo finanziario i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e i pagamenti per spese in conto capitale, relativi ad impegni già assunti, finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi. La possibilità di escludere dal Patto 2009 tali spese è limitata ai soli enti virtuosi, vale a dire quelli che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2007, che presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica e che hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. Tali enti virtuosi possono beneficiare della deroga ai vincoli del patto nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza, la quale, a sua volta, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi finanziari generali del comparto, procede, contestualmente, alla corrispondente rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del Patto per il 2009, per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati in favore degli Enti locali compresi nel proprio territorio. Nello specifico, la procedura prevede una serie di adempimenti: gli Enti locali interessati dichiarano all'Anci, all'Upi e alla Regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno; successivamente, la Regione definisce e comunica agli Enti locali, entro il 31 maggio, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo per il patto 2009 e, contestualmente, procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del Patto di stabilità per il 2009; entro il mese di giugno, la Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi per la verifica del mantenimento

dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; infine, il Ministero procede alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle norme in esame entro il 31 luglio, sentita la Conferenza unificata.

In relazione alla rimodulazione delle regole per gli Enti locali compresi nel proprio territorio, il comma 8 concede la possibilità, per la Regione che abbia autorizzato gli Enti locali ad escludere dal computo per il Patto di stabilità determinate somme, di sottrarre al vincolo di destinazione parte dei trasferimenti statali, in misura doppia rispetto alla somma sottratta dal computo degli Enti locali.

Il comma 7 precisa le modalità applicative del meccanismo di modulazione del Patto di stabilità interno introdotto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del D.L. 112/2008, che ha dato facoltà alle Regioni, sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, di adattare le regole e i vincoli posti dalla normativa generale agli Enti locali compresi nel proprio territorio, per adeguarli alle diverse situazioni finanziarie regionali, purché l'obiettivo complessivamente determinato dalle regole del Patto di stabilità per il comparto locale della regione sia rispettato. In particolare, il comma 7 stabilisce che ogni Regione che decida, di concerto con gli Enti locali, di avvalersi della facoltà di rimodulare il Patto di stabilità, definisca e comunichi agli Enti locali il nuovo obiettivo di Patto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, come determinato in base ai criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali.

Il comma 8 fa riferimento al fondo unico di cui al D.L. n. 112/2008, art. 77, istituito presso il Ministero dell'Economia in cui, in attesa dell'applicazione dell'art. 119 Cost., dovrebbero confluire tutti i trasferimenti erariali alle Regioni a partire dal 2010.

Per le Regioni le modifiche alla disciplina del Patto di stabilità sono volte a sottrarre dal computo del saldo finanziario le spese per investimento correlate ai finanziamenti dell'Unione europea e a consentire una maggiore autonomia di spesa per gli enti virtuosi.

Per quanto riguarda la nettizzazione della base di calcolo del Patto di Stabilità rispetto alle spese per finanziamento UE, i commi 13 e 14 recepiscono quanto stabilito al punto 3 dell'Accordo Governo-Regioni del 12/02/2009. Non saranno applicate sanzioni alle Regioni che si sono trovate "svantaggiate" dalla nettizzazione del Patto di Stabilità rispetto alle spese per interventi cofinanziati dall'UE introdotta solo a fine anno (L. n. 203/2008, art. 2, c. 42). Le spese correnti correlate a finanziamenti europei, con esclusione della quota regionale e nazionale, sono escluse dalla base di calcolo del Patto a decorrere dall'anno 2009.

ARTICOLO 7 quinquies- Riduzione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate

Dopo la lunga trattativa intercorsa tra Governo e Regioni nei primi mesi del 2009 per procedere ad una riprogrammazione condivisa del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), che tenesse conto di tutte le riduzioni subite dal Fondo a copertura di altri interventi legislativi, ancora una volta vengono disposte riduzioni a carico della dotazione del fondo. In base al comma 4 e al comma 8, la dotazione del fondo è ridotta complessivamente di 200 milioni di euro per il 2010, 300 milioni per il 2011 e 900 milioni per il 2012. Gli interventi sono volti a finanziare interventi riguardanti l'istruzione e ad incrementare la dotazione del fondo di garanzia per i prestiti bancari delle PMI. L'articolo 8-octies, inoltre, incrementa di 103 milioni di euro per l'anno 2011 la dotazione del Fondo per gli indennizzi ai consumatori che hanno subito frodi nei mercati finanziari e la misura è finanziata dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

TESTO DELLE DISPOSIZIONI SUL PATTO DI STABILITÀ DELLE REGIONI

Articolo 7-ter

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

Articolo 7-quater

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

- a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
- c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

[...]

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

- a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.



11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.